

# TI\_GERICHTE 9.2019.96 vom 28. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2019.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2019.96)

FR: TI\_GERICHTE 9.2019.96 du 28 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 9.2019.96 del 28 maggio 2020

## Regeste

Decisione di scarico del mandato al curatore uscente, approvazione della relazione finale e accettazione dell'indennità richiesta. Annullamento della decisione e rinvio degli atti affinché il curatore presenti una relazione finale completa e giustifichi la mercede e le spese esposte

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

Il reclamante impugna la decisione dell'Autorità di protezione di dare scarico a \_\_\_\_\_ dal mandato di curatore.

#### E. 2.1

Nel suo reclamo, RE 1 giudica “ inaccettabili ” le modalità “ immotivate, cieche e arbitrarie ” con cui è stato dato scarico al curatore, ovvero sulla base di un rapporto finale che non soddisfa le esigenze legali (reclamo, pag. 4). In tale rapporto, il curatore non spende una parola sul minore, né sul proprio ultradecennale operato (reclamo, pag. 6). A mente del reclamante, considerare la stringata comunicazione del curatore alla stregua di un rapporto finale costituisce una crassa violazione delle norme del Codice civile e del divieto di arbitrio (reclamo, pag. 6-7). La decisione impugnata difetta inoltre di motivazione ed è stata emanata in violazione del diritto di essere sentito di RE 1, cui lo scritto del curatore non è stato intimato prima dell'adozione della decisione impugnata, che lo condanna peraltro al pagamento della remunerazione del curatore (reclamo, pag. 7). RE 1 postula pertanto l'accoglimento del gravame e il conseguente annullamento della decisione impugnata, con retrocessione degli atti all'autorità di prime cure “ per maggiori e più approfonditi accertamenti circa l'operato del curatore \_\_\_\_\_ svolto a partire dalla sua designazione, nonché per l'ottenimento di un rapporto finale da parte del medesimo,

rispettoso dei crismi di legge ” (reclamo, pag. 10).

## **E. 2.2**

Giusta l'art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l'autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L'autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4). Ai sensi dell'art. 415 CC, per quanto riguarda l'esame dei rapporti e dei conti periodici, l'autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (cpv. 3). Malgrado l'assenza di un rinvio esplicito, le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; Sentenza CDP del 28 maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell'8 luglio 2016, inc. 9.2015.145, consid. 7.2). Tramite il rapporto morale l'autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell'interessato, se vi è un'evoluzione conforme al bene di quest'ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa ( sentenza CDP del 23 giugno 2016, inc. 9.2016.126, consid. 4; Häfeli , CommFam Protection de l'adulte, ad art. 411 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211 ). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 28 maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3.1; sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; Häfeli , CommFam Protection de l'adulte, ad art. 411 CC n. 8-9). Sia l'approvazione del conto finale che l'approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico ( décharge ) completo del curatore; in particolare, l'approvazione di tali documenti non esclude l'esercizio di un'azione in responsabilità nei confronti di quest'ultimo (STF 5A\_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A\_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91, consid. 3.3). L'approvazione attesta semplicemente che l'Autorità di protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge: in caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere confusa con la censura dell'operato di un curatore: nella misura in cui l'esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell'ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato. In tal caso, l'autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione dell'interessato.

### **E. 2.3**

Nel caso concreto, è palese che lo scritto inviato il 5 aprile 2019 dal curatore uscente non può essere considerato un rapporto finale. Esso è sostanzialmente privo di contenuto e non fornisce alcun tipo di indicazione, neppure generica, concernente lo svolgimento del mandato. \_\_\_\_\_, nelle sue osservazioni, ha peraltro riconosciuto appieno tali manchevolezze (“ conscio del mancato ossequio delle disposizioni in merito alla presentazione dei rapporti ”). Egli si è giustificato, asserendo che “ supposeva superfluo formulare ulteriori rapporti ” in ragione della copiosa corrispondenza intercorsa con le diverse autorità e i rappresentanti legali delle parti, “ poiché i contenuti delle epistole erano molto chiari sull’operato del curatore (spesso messo in discussione dal reclamante) e sulle problematiche questioni che costernavano la presa a carico del minore ” (osservazioni, pag. 1). Ciò non può evidentemente essere sufficiente e l’Autorità di protezione dovrà intimare al curatore di “completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo rapporto finale. Tale documento potrà avere un carattere riassuntivo, considerata la durata più che decennale del mandato, i numerosi rapporti effettuati e la pleora di procedure amministrative e giudiziarie che si sono susseguite, al cui contenuto si potrà rinviare (si pensi soprattutto al procedimento sfociato nella decisione STF 5A\_513/2013 dell’8 maggio 2014, nel quale l’attività del curatore è già stata oggetto di un certo esame). Un tale rapporto non dovrà racchiudere un resoconto giornaliero di attività, né occorrerà dettagliare ogni singolo intervento effettuato o fornire un istoriato particolareggiato dei fatti. Il rapporto potrà anche specificare eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti e le difficoltà o l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi specifici della curatela. In conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione di approvare una simile “relazione” deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato in prima sede affinché venga richiesta al curatore la presentazione di un rapporto finale della sua attività. Il reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.

### **E. 4**

RE 1 critica anche la conseguente approvazione della nota professionale del curatore, che pone a carico dei genitori tali costi sulla scorta di un rapporto finale inesistente, che non dà nemmeno atto delle prestazioni effettivamente fornite dal curatore nell’interesse del minore (reclamo, pag. 2 e 6). Né l’Autorità di protezione, né il curatore e nemmeno la madre del minore si sono espressi su tale contestazione.

#### **E. 4.1**

Ai sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC. A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell’obbligo di mantenimento dei

genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6<sup>a</sup> ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, 2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4; Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3).

#### **E. 4.2**

Le rimostranze del reclamante concernenti il principio della messa a carico dei costi della curatela ai genitori appaiono infondate, nella misura in cui, alla luce delle disposizioni citate, non si intravede chi altro dovrebbe sopportarli. Per contro, le censure formulate in merito all'approvazione del quantum della retribuzione appaiono condivisibili. Il curatore educativo non si è premurato di giustificare gli importi esposti, né al momento della richiesta, né successivamente in sede di osservazioni. L'Autorità di protezione non ha ritenuto di dover chiedere delle spiegazioni in merito né ha motivato (nella decisione impugnata o in questa sede) le ragioni che l'hanno condotta ad accogliere la richiesta. Si potrebbe immaginare che il curatore, a fronte di un incarico durato molti anni, piuttosto che un conteggio preciso delle ore impiegate nello svolgimento del mandato abbia preferito esporre una mercede forfettaria (verosimilmente approssimata al ribasso, visto che l'onorario esposto, suddiviso per l'indennità oraria minima, conduce infatti a circa 4,5 ore all'anno di attività). Le spese di fr. 251.70 appaiono invece conteggiate al centesimo, senza che sia dato di sapere a cosa si riferiscano. Al di là delle speculazioni, in assenza di qualsivoglia spiegazione a suffragio degli importi esposti a titolo di remunerazione risulta impossibile dare seguito alla richiesta del curatore: il reclamo merita dunque accoglimento anche su questo punto. La decisione dell'Autorità di protezione va di conseguenza annullata e l'incarto retrocesso in prima sede affinché venga richiesto al curatore di presentare una richiesta di remunerazione che sia giustificata dal dispendio orario impiegato per lo svolgimento del mandato e dalle spese effettivamente incorse, rispettivamente, qualora il curatore preferisca chiedere un importo forfettario, di giustificarne il calcolo.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali, già anticipati, seguono la soccombenza. Siccome il curatore si è rimesso al giudizio di questo giudice e PI 1 non ha preso posizione sul reclamo, solo l'Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere ritenuta soccombente. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 6 LPAm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. L'Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.